

Il regime fiscale delle Cooperative di lavoro

di Andrea Policari

La disciplina fiscale

I requisiti legali e statutari di cui si è dotata una cooperativa a mutualità prevalente non sono ancora sufficienti, ma sono necessari, per far godere del regime tributario particolare riservato dalle leggi speciali a questa forma societaria. Oltre a queste, infatti, la cooperativa deve rispettare le condizioni previste dal d.P.R. 601/73, il quale, per le cooperative di lavoro, impone non solo che il costo del lavoro relativo ai soci risulti prevalente rispetto al totale del costo del lavoro, di cui all'art. 2513, lett. b), c.c., ma che esso superi del 50% i costi complessivi, escluse le materie prime e sussidiarie (vedi capitolo 1).

Con la riforma le agevolazioni fiscali rimangono prerogativa delle cooperative a mutualità prevalente, mentre alle cooperative diverse restano attribuite le altre agevolazioni di natura non tributaria.

Le condizioni per ottenere i benefici fiscali sono:

- l'osservanza delle clausole statutarie di non lucratività (art. 14 d.P.R. 601/73 e art. 2514 c.c.);
- l'iscrizione all'Albo delle cooperative, sezione cooperative a mutualità prevalente;
- il versamento del contributo annuale ai Fondi mutualistici;
- la devoluzione agli stessi Fondi del patrimonio indivisibile nei casi previsti dalla legge.

Art. 14 d.P.R. 601/73

Le agevolazioni previste in questo titolo si applicano alle società cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione. I requisiti della mutualità si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell'art. 26 del d.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi.

I presupposti di applicabilità delle agevolazioni sono accertati dall'amministrazione finanziaria sentiti il Ministero del lavoro o gli altri organi di vigilanza.

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

L'art. 223-*duodecies*, penultimo comma, disp. att. c.c. prevede espressamente una riserva a favore delle cooperative a mutualità prevalente: lo scopo mutualistico è vincolato, ai fini tributari, al divieto di remunerazione del capitale versato in misura superiore all'interesse legale e dunque all'indivisibilità del patrimonio; vale a dire ad un criterio puntuale che traduce la generica previsione civilistica, rilevando – di fatto – quale riferimento determinante per dare concreto contenuto al concetto di mutualità.

Tale conclusione è ulteriormente confortata dall'esame delle norme che, in successione temporale, hanno disciplinato i benefici fiscali delle cooperative.

L'art. 151, primo comma, del t.u.i.r., approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, subordinava l'esenzione dall'imposta sulle società a condizioni diversificate in rapporto alla tipologia dei soggetti.

Mentre la lettera *b*) esentava “*le società cooperative a responsabilità illimitata*” purché fornissero “*beni, servizi ed occasioni di lavoro soltanto ai propri soci*” e non effettuassero “*operazioni con estranei oltre i limiti in cui sono espressamente previste dalle leggi speciali*”, al contrario, per tutti i soggetti indicati nella precedente lettera *a*) – tra cui le cooperative di produzione e lavoro e le cooperative agricole a responsabilità limitata – l'esenzione non era subordinata a criteri di esclusività o prevalenza dell'attività o dei conferimenti dei soci, bensì unicamente al rispetto di condizioni di natura patrimoniale, oltre che dei requisiti di mutualità previsti dall'art. 26 del d.lgs. 1577/47.

Tale impostazione venne modificata, prima con l'art. 8 della l. 17 febbraio 1971, n. 127 e poi, in modo più organico, come visto, con il d.P.R. 601/73. Il più articolato regime di esenzione – fruibile da una più estesa platea di soggetti, sia in modo totale che per il tramite di abbattimenti diversificati di aliquota – indusse il legislatore ad individuare nel requisito di mutualità un criterio di accesso generalizzato e preliminare rispetto ad altre specifiche condizioni, dettate al fine di graduare, in ragione delle diverse tipologie di imprese cooperative, la misura dei benefici. È questo il contesto in cui si colloca, a conclusione del titolo III, rubricato “*Agevolazioni per la cooperazione*” e contenente specifiche disposizioni di favore in relazione alle diverse tipologie di società cooperative, dove l'art. 14 pone come condizione di accesso al regime agevolato il rispetto generalizzato dei requisiti di mutualità, facendo rinvio “*espressamente e inderogabilmente*” alla osservanza, in diritto e in fatto, delle condizioni del richiamato art. 26 del d.lgs. 1577/47.

Per quanto affermato, il differente apporto di beni, servizi o attività direttamente provenienti dai soci non preclude, in radice, l'esenzione o la riduzione dell'imposta sul reddito, ma ne determina la misura (totale o parziale) con riguardo alle specifiche fattispecie previste negli artt. da 10 a 13, come confermano le stesse recenti modifiche apportate all'art. 11 del medesimo d.P.R. 601/73 dall'art. 5, comma 4, della l. 133/99.

La legge 904/77

Del pari, il successivo art. 12 della l. 904/77, nell'escludere l'imponibilità degli "utili" d'esercizio destinati alle riserve indivisibili, fa esclusivo riferimento ai requisiti di mutualità dettati dal citato art. 14 del d.P.R. 601/73, in quanto opera "a monte" di qualsiasi esenzione (totale o parziale) che agisce sul reddito imponibile, da determinare secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Pertanto, deve essere confermata la valenza generale del principio enunciato con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 30/E del 2001 secondo cui, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, in assenza di speciali disposizioni civilistiche il requisito della mutualità deve ritenersi sussistente con riferimento alle sole condizioni poste dall'art. 26 del d.lgs. C.p.S. 1577/47, in applicazione del combinato disposto degli artt. 12 della l. 904/77 e 14 del d.P.R. 601/73.

In presenza del predetto requisito, pertanto, le società cooperative di qualsiasi tipo e i loro consorzi, oltre ad escludere dalla formazione del reddito imponibile gli utili accantonati alle riserve indivisibili (art. 12 della l. 904/77), possono altresì beneficiare, per effetto dell'art. 12 del d.P.R. 601/73, della riduzione di un quarto dell'Irpeg (Ires) dovuta.

Il concorso delle ulteriori condizioni previste dagli artt. 10 e 11 del medesimo d.P.R. 601 comporterà, per i soggetti ivi individuati – tra cui le cooperative agricole e di produzione e lavoro – un ulteriore beneficio consistente nell'esenzione totale dall'Irpeg (Ires) o nella riduzione a metà della relativa aliquota (Agenzia delle entrate, ris. 12 giugno 2001, n. 90/E).

Le disposizioni di cui all'art. 14 d.P.R. 601/73 debbono, inoltre, essere interpretate nel senso che la soppressione da parte di società cooperative o loro consorzi delle clausole di mutualità comporta comunque per le stesse l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione. Allo stesso obbligo si intendono soggette le stesse società cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi dalle cooperative, nonché in caso di decadenza dai benefici fiscali (art. 17, comma 1, l. 23 dicembre 2000, n. 388 – G.U. 29 dicembre 2000 n. 302, s.o. n. 219 – in vigore dal 1° gennaio 2001).

Cerchiamo ora di chiarire il contenuto dei due concetti di "*retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci*" e di "*materie prime e sussidiarie*".

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, con successive modifiche

Art. 10 Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci.

I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 o la pesca in acque interne.

Art. 11 I redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, comprese le somme di cui all'ultimo comma, non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi sono ridotte alla metà.

Per le società cooperative di produzione le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che per i soci ricorrano tutti i requisiti previsti, per i soci delle cooperative di lavoro, dall'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Nella determinazione del reddito delle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono ammesse in deduzione le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del venti per cento.

Art. 12 Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate ad incremento delle quote sociali.

Art. 13 Sono esenti dall'imposta locale sui redditi gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, a condizione:

a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di lire quaranta milioni. Tale limite è elevato a lire ottanta milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro;

b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi.

Art. 14 Le agevolazioni previste in questo titolo si applicano alle società cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.

I requisiti della mutualità si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell'art. 26 del d.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi.

I presupposti di applicabilità delle agevolazioni sono accertati dall'amministrazione finanziaria sentiti il Ministero del lavoro o gli altri organi di vigilanza.

Le “retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci”

Come visto, per effetto dell'art. 11 del d.P.R. 601/73, i redditi prodotti dalle cooperative di produzione e lavoro sono totalmente esenti dall'Ires qualora l'ammontare delle “retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità” non sia inferiore al cinquanta per cento di “tutti gli altri costi, tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie”. L'entità dell'agevolazione è quindi subordinata alla quantificazione di due parametri “certi e non suscettibili di controversia”, nell'accezione usata dal legislatore delegato.

L'art. 11 dello stesso decreto fa riferimento all'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci, incluse “le somme erogate (...) a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del venti per cento” (art. 11, comma 3).

Una prima interpretazione del concetto di “retribuzione”, nel particolare contesto, era stata elaborata dalla risoluzione ministeriale n. 11/50111 del 27 novembre 1975, con la quale si precisava che essa doveva intendersi comprensiva di tutte le remunerazioni costanti ed occasionali erogate sotto qualsiasi forma, entro il limite dei salari correnti aumentati del 20%. Comprende dunque le gratifiche, le provvigioni, le cointeressenze, le corresponsioni in natura (vitto, alloggio e simili) e le indennità di anzianità di servizio.

Successivamente, l'art. 6-ter del d.l. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito nella l. 22 dicembre 1980, n. 891, fornì l'interpretazione autentica di quella medesima nozione, disponendo – in conformità all'originario contenuto della legge delega n. 825 del 1971 – che “*per retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci (...) devono intendersi tutti i costi diretti o indiretti, inerenti all'apporto dell'opera personale prestata con carattere di continuità dai soci, ivi compresi i contributi previdenziali e assistenziali*”.

È stata così avvalorata una nozione “allargata” di retribuzione valida, per espressa previsione normativa, ai soli fini della determinazione del parametro di cui all'art. 11 del d.P.R. 601/73. Essa comprende, quindi, tutto ciò che viene corrisposto al socio lavoratore in denaro e in natura nel periodo d'imposta in dipendenza del lavoro prestato, anche sotto forma di partecipazione agli utili e a titolo di sussidio o liberalità. Comprende, inoltre, i contributi previdenziali ed assistenziali, e tutti i costi diretti ed indiretti inerenti all'apporto dell'opera personale prestata dai soci, e dunque anche le spese relative ai corsi di formazione, alle visite mediche o agli indumenti di lavoro che costituiscono oneri aziendali senza i quali non può essere resa, conservata e valorizzata la prestazione del socio lavoratore.

Gli elementi che concorrono a determinare “*le retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci*” possono essere così identificati:

- salario e/o stipendio;
- assegni comprese le gratifiche;
 - straordinari;
 - integrazione di retribuzioni;
 - premi;
 - doppie mensilità;
 - provvigioni;
 - cointeressenze;
 - corresponsioni in natura (vitto alloggio simili);
 - rimborsi spese, comprese le indennità chilometriche;
 - indennità di trasferta;
 - altre spese per il personale (indumenti di lavoro-corsi-visite mediche);
 - quote del tfr;
 - contributi previdenziali ed assistenziali a carico della cooperativa.
 -

Le “materie prime e sussidiarie”

Come visto, l'altro parametro di riferimento dell'agevolazione prevista dal citato art. 11 è dato da tutti gli altri costi dell'esercizio, in quanto derivanti dall'impiego degli altri fattori produttivi: il capitale e il lavoro di terzi. Tale parametro, pertanto, deve essere calcolato al netto dei costi relativi alle materie prime e sussidiarie, nella considerazione che queste siano destinate ad essere trasformate in conseguenza dell'apporto dei soci.

L'interpretazione del concetto di materie prime e sussidiarie è stata fornita con la ris. 27 novembre 1975 n. 11/50111, secondo la quale: *“le materie prime possono essere considerate quelle, indispensabili alla produzione, la cui trasformazione o lavorazione origina il prodotto finito o semilavorato, mentre le materie sussidiarie sono quelle, altrettanto necessarie alla produzione, che si vanno ad aggiungere alle materie prime incorporandosi ad esse nel prodotto finito e semilavorato”*.

Nonostante l'evoluzione del contesto economico in cui anche le imprese cooperative si collocano, il criterio interpretativo non può che rimanere ancorato alle finalità indicate dal legislatore delegante, volte a concedere le ulteriori agevolazioni previste dal citato art. 11 nei casi in cui l'apporto di lavoro dei soci sia significativo (non inferiore al 50 o al 25%) rispetto a quello degli altri fattori produttivi.

Pertanto, il significato dell'espressione *“materie prime e sussidiarie”* non può essere esteso fino a comprendere tutti i costi diretti e indiretti imputabili a commesse di opere anche notevolmente sofisticate.

Ai fini della norma in esame si ritiene costituiscano materie prime e sussidiarie quei materiali grezzi, relativamente semplici, che, venendo incorporati nel prodotto o nel servizio, subiscono un intervento rilevante di trasformazione per effetto dell'attività produttiva della cooperativa.

Non possono invece essere considerati tali quei beni che, pur costituendo il risultato dell'attività di trasformazione di imprese terze, vengono utilizzati nel ciclo produttivo senza subire ulteriori lavorazioni e trasformazioni.

Il costo delle materie prime e sussidiarie comprende anche i relativi oneri accessori, escluse le spese finanziarie e di distribuzione. Gli oneri accessori relativi a trasporti su acquisti, spese di magazzinaggio, spese di importazione, che per loro natura possono essere rilevati contabilmente nella categoria dei costi per materie prime e sussidiarie (voce B6 del Conto economico) ovvero in quella dei costi per servizi (voce B7), incidono sulla determinazione del denominatore del rapporto in esame, indipendentemente dalla classificazione contabile adottata, a condizione che si riferiscano alle materie prime e sussidiarie, nell'accezione sopra enunciata.

Per quanto riguarda “*i materiali indispensabili nel processo di produzione, quali forza motrice, gas, carburanti*”, essendo essi qualificati anche civilisticamente come acquisti di servizi, non possono considerarsi materie prime e, pertanto, vanno compresi nel denominatore del rapporto di cui all’art. 11 citato.

Ai sensi dell’art. 75 del t.u.i.r., infine, le componenti negative rilevanti ai fini della determinazione del beneficio fiscale in argomento devono essere certe nell’esistenza e determinabili in modo obiettivo nell’ammontare, e riferirsi ad attività o beni suscettibili di generare ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.

Con sentenza 11 giugno 2007, n. 13572, la Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, ha affermato che le ritenute operate ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.P.R. 600/73, dato l’inequivoco tenore del comma 4 dello stesso articolo (per il quale le ritenute previste dai precedenti commi sono applicate a titolo di imposta nei confronti delle persone fisiche, delle società e associazioni di cui all’art. 5 del d.P.R. 597/73 e delle società ed enti di cui alla lettera *d*) dell’art. 2 del d.P.R. 598/73 nonché nei confronti degli altri soggetti indicati nello stesso art. 2 esenti, dall’imposta. In ogni altro caso le ritenute sono applicate a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche) sono effettuate, nei confronti delle cooperative, a titolo di acconto e non di imposta.

Una speciale agevolazione è destinata alle cooperative sociali per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (l. 381/91, art. 1, lett. *b*), che prevede, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del d.lgs. 446/97, la riduzione della base imponibile ai fini Irap.

Art. 17 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

(...)

5. Per le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, il costo del lavoro delle persone svantaggiate, di cui all’articolo 4 della medesima legge, è deducibile per intero dalla base imponibile.

Per tutte le cooperative, inoltre, è prevista l’esenzione da imposta di bollo, di cui alla tabella n. 19, allegato B al d.P.R. 642/72.

Revisione e fiscalità

Secondo una tesi dottrinarina, con riferimento al requisito della mutualità di cui all'art. 14 d.P.R. 601/73 per le imposte dirette, questo gode, giuridicamente, dell'elemento della presunzione. Si sostiene, difatti, che è vero che l'art. 6 del d.lgs. 220/2002 prevede che la cooperativa debba avere – anche ai fini di ottenere le agevolazioni fiscali – la certificazione di avvenuta revisione, o l'apposita dichiarazione sostitutiva. Ma poiché, da un lato, è regola nel procedimento amministrativo il riconoscimento dell'autocertificazione, dall'altro i principi generali dell'ordinamento tributario non pongono specifici oneri di documentazione a carico del contribuente ed, ancora, poiché il t.u. sull'imposta di registro riconosce le dichiarazioni rese dalla parte nell'atto soggetto a registrazione come presupposto per le agevolazioni fiscali, si desume che è sufficiente che il legale rappresentante della cooperativa dichiari negli atti che la società è a mutualità prevalente perché possa avere diritto alle agevolazioni (fatte salve le responsabilità in caso di dichiarazioni false e mendaci). Da ciò si desume, per conseguenza, che poiché l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 220/2002 riserva a favore del Ministero dello sviluppo economico la competenza ad accertare i requisiti di mutualità, l'Amministrazione finanziaria, *“pur competente ad accertare i presupposti per l'applicazione di agevolazioni fiscali, non possa autonomamente accertare la sussistenza dei requisiti di mutualità”* ¹.

Tale autorevole dottrina segue l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (*Cass., sez. I civile, sentenza 23 dicembre 1992, n. 13635*), secondo il quale *“l'accertamento tributario dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nei confronti di una cooperativa – anche nell'ipotesi in cui siano stati esclusi i presupposti di applicabilità delle agevolazioni di cui agli artt. 11 e 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (esonero dal versamento di Irpeg e Ilor ovvero versamento in misura ridotta) – richiede, ai sensi dell'art. 14 dello stesso d.P.R. 601/73 l'acquisizione del preventivo parere – obbligatorio, ma non vincolante – del Ministro del lavoro ovvero degli organi di vigilanza sulle cooperative, con la conseguenza che la mancanza dell'acquisizione medesima vizia il procedimento accertativo e l'atto di accertamento che, in quanto incide su situazione inerente a diritti soggettivi del contribuente, deve essere ritenuto illegittimo”*.

Questa autorevole tesi si pone, però, in contrasto con quella giurisprudenziale espressa dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, che con sentenza 25 febbraio 2002, n. 2714, ha affermato che in tema di agevolazioni tributarie, l'applicabilità dei benefici fiscali in favore di una cooperativa, ai sensi degli artt. 11-13 del d.P.R. 601/73, è di competenza esclusiva delle autorità amministrative tributarie e non esige che sia stato previamente acquisito il parere del Ministero del lavoro in ordine alla sussistenza del requisito della mutualità, quando la natura di soggetto cooperativo si debba presumere ai sensi dell'art. 14, comma secondo, dello stesso d.P.R. 601, e non sia perciò necessario arricchire il procedimento amministrativo tributario della fase consultiva prevista dall'art. 14, comma terzo, come invece nel caso in cui non operi la presunzione legale.

In coerenza con la precedente pronuncia si è affermato che in tema di agevolazioni tributarie in favore delle società cooperative, la conformità degli statuti ai principi legislativi in materia di mutualità comporta una presunzione di spettanza delle agevolazioni o esenzioni tributarie, sicché il procedimento di verifica dei “*presupposti di applicabilità*” di cui all’art. 14, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, che prevede come obbligatorio il preventivo parere degli organi di vigilanza, attiene ai soli casi in cui detta presunzione legale non operi, salva la facoltà dell’amministrazione di disconoscere le agevolazioni, per ogni singolo periodo d’imposta, sulla base di dati concreti, atti a dimostrare che la veste “mutualistica” funge da copertura ad una normale attività imprenditoriale. In tale ottica, il parere preventivo degli organi di vigilanza riguarda i soli requisiti soggettivi della società cooperativa, mentre l’ordinario potere di accertamento degli uffici finanziari ha ad oggetto la natura e le modalità di svolgimento dell’attività produttiva della cooperativa stessa (Cass., sez. trib. civ., sent. 8 maggio 2006, n. 10544).

La Finanziaria 2005

Con il comma 460 e ss. della Finanziaria 2005, il regime tributario speciale previsto dalla l. 904/77, in base al quale non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell’ente che all’atto del suo scioglimento, non trova applicazione nei confronti delle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente per la quota del 20% degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi e per la quota del 30% degli utili netti annuali per le altre cooperative e loro consorzi. L’esenzione da Ires per i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante allevamento di animali non si applica sul 20% dell’utile netto annuale. Inoltre, è stato previsto che per le cooperative di produzione e lavoro l’esenzione di cui al d.P.R. 601/73 trova applicazione solo sul reddito derivante dall’ineducibilità dell’Irap.

Con riferimento alle cooperative agricole si segnala un’importante pronuncia della Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, la quale, con sentenza 11 agosto 2000, n. 10625, ha affermato che la possibilità per una cooperativa di produttori agricoli di fruire dello speciale regime agevolativo previsto dall’art. 34 del d.P.R. 633/72 in tema di Iva è subordinata alla ricorrenza dei requisiti mutualistici, con riguardo non solo all’organizzazione ed agli scopi quali risultanti dallo statuto, ma altresì all’attività in concreto svolta. È pur vero che l’inserimento nello statuto della cooperativa delle clausole di cui all’art. 26 del d.lgs. C.P.S. 1577/47 determina una presunzione di esistenza dei requisiti mutualistici (l’accertamento della cui sussistenza è demandata dallo stesso art. 26, quarto comma, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che, peraltro, è attributario di una competenza limitata alla verifica dei requisiti dello statuto sociale, e non si estende anche al riscontro della conformità dell’attività svolta dalla cooperativa al contenuto di dette clausole); ma tale presunzione non è assoluta e può pertanto essere superata anche da elementi di carattere indiziario. Né assumono rilievo, al fine di escludere la sussistenza dei requisiti suddetti in sede di giudizio contenzioso, le valutazioni al riguardo espresse in sede amministrativa dall’autorità di vigilanza e dalla stessa autorità giudiziaria in sede di omologazione, le quali non possono

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

pregiudicare l'esito di detto giudizio, destinato a concludersi con una sentenza, contraddistinta dai caratteri della decisorietà e definitività, non riscontrabili, invece, nei provvedimenti amministrativi e nei decreti che definiscono il giudizio omologatorio (nella specie, in applicazione dei principi di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione della Commissione tributaria regionale che, in riforma di quella di primo grado, aveva escluso la sussistenza dei requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali di cui si tratta in capo ad una cooperativa avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di raccolta e rivendita del latte, la quale aveva, per il periodo in contestazione, rivenduto prodotti forniti non già da soci, ma da terzi, traendo elementi di convincimento dalla mancata esibizione dei documenti richiesti dall'ufficio finanziario precedente).

La questione dinnanzi alla Corte di Giustizia UE

Con l'ordinanza 17 febbraio 2006, n. 3525, la Corte di Cassazione si è rivolta alla Corte di Giustizia europea sul tema delle agevolazioni per le cooperative, chiedendo se possano configurarsi come aiuti di Stato. La Suprema Corte ha, più precisamente, inoltrato alla Corte di Giustizia della Comunità europea una richiesta di informazioni circa la compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato delle speciali agevolazioni fiscali riservate alle cooperative. Con tale ordinanza, il giudice ha posto all'organo giurisdizionale suo omologo europeo una serie di questioni:

1. se le misure fiscali disposte a favore di società cooperative debbano considerarsi come aiuti di Stato ai termini della disciplina comunitaria;
2. ragguagli su eventuali determinazioni già assunte dalla Commissione sulle misure fiscali agevolative nei confronti di società cooperative, in ogni settore di attività (compresa quella bancaria);
3. elementi per valutare la compatibilità con le norme in materia di aiuti di Stato degli effetti prodotti nell'ordinamento interno di norme derogatorie del diritto societario e comunitario comune, quali quelle di natura fiscale riservate alle cooperative.

L'ultima questione posta all'attenzione della Corte europea riguarda gli elementi, alla luce dei quali valutare la compatibilità con le regole in materia di aiuti di Stato di un regime normativo derogatorio a favore di enti societari cooperativi che non preveda, contestualmente, adeguate forme di controllo esterno sulla sussistenza dei requisiti necessari per poter fruire delle medesime agevolazioni. L'analisi delle agevolazioni, che l'ordinanza elenca in modo preciso, evidenzia, secondo la Cassazione, che per tutte può essere posto un problema di verifica di compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. La Suprema Corte, difatti, afferma che *“i regimi fiscali di favore concessi a determinate imprese o produzioni possono costituire aiuti di Stato, ed essere, quindi, soggetti alla disciplina contenuta negli artt. 87 e 88 del Trattato CE, e in particolare all'obbligo della notifica alla Commissione e al controllo di quest'ultima sulla loro compatibilità col mercato comune”*; ed inoltre, *“è interesse di questa Corte ottenere informazioni su iniziative o indagini della Commissione concernenti qualunque specie di società cooperativa, essendo necessario valutare la compatibilità di tale regime societario, sotto i suoi diversi aspetti, col diritto comunitario; ma emerge anche un riferimento specifico [...] al sistema delle cosiddette banche*

popolari, per il quale è stata presentata una petizione al Parlamento europeo (n. 1040/02) e con riferimento alle quali la Cassazione vuole [...] conoscere se l'indagine concerna soltanto un profilo di contrasto con la libera circolazione dei capitali (art. 56 del Trattato CE), o se abbia ad oggetto anche il regime fiscale derogatorio di tali società”.

Il regime Iva per le cooperative sociali

L'argomento riguardante il regime Iva per le cooperative sociali è stato oggetto di una serie di provvedimenti normativi e regolamentari nel corso degli ultimi anni, non tutti coerenti.

L'Iva al 4% sulle prestazioni sociosanitarie ed educative rese da cooperative sociali è stata introdotta dall'art. 7 della l. 381/91, il quale ha aggiunto il numero 41-*bis* alla tabella A, parte II, del d.P.R. 633/72.

Tabella A, parte II, n. 41-*bis* del d.P.R. 633/72 (1)

41-*bis*. Prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

1. Al presente numero sono ricomprese, a decorrere dal 1° gennaio 2005, anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'art. 10 del d.P.R. 633/72, e successive modificazioni, rese, in favore dei soggetti indicati da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 467, l. 30 dicembre 2004, n. 311.

L'art. 36 del d.l. 331/93, convertito in l. 427/93, estese la previsione di cui sopra anche alle prestazioni rese da consorzi costituiti da cooperative sociali e, al contempo, introdusse nell'art. 10 del d.P.R. 633/72 (riguardante le prestazioni soggette ad esenzione Iva) il numero 27-*ter* che comprendeva *“le prestazioni sociosanitarie, di assistenza domiciliare ed ambulatoriale in comunità e simili in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazione di disadattamento e devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'art. 41, l. 833/78, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, nonché da*

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere”.

Con l’art. 2 del d.l. 564/94 si sono apportate le modifiche seguenti: *a)* soppressione del n. 27-ter dell’art. 10 del decreto Iva; *b)* riformulazione del n. 41-bis della tabella A, parte II, stabilendo l’applicazione dell’aliquota Iva al 4% alle prestazioni menzionate nel capoverso precedente; *c)* esclusione dal n. 41-bis delle prestazioni di cui ai nn. 18, 19, 20, e 21 dell’art. 10 del decreto Iva e successive modifiche, riconducendole, pertanto, all’ambito di applicazione di cui al citato n. 41-bis.

Tra il 1995 ed il 1997 le prestazioni sociosanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, rese da determinati enti e istituzioni a favore di alcune categorie di soggetti svantaggiati (tossicodipendenti, malati di Aids, handicappati, anziani, minori, ecc.) venivano considerate quali operazioni esenti sotto il profilo Iva, sia che fossero prestate direttamente sia che fossero prestate in esecuzione di contratti di appalto, convenzioni e contratti (art. 10, n. 27-ter, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, aggiunto dalla l. 507/95).

Successivamente, con l’entrata in vigore della legge Onlus (che, tra l’altro, estendeva l’esenzione anche a questa tipologia di enti), la portata della norma veniva ridotta (art. 17, comma 38, della l. 449/97). Difatti, tale norma aveva previsto l’applicazione del regime in parola solo nel caso in cui le prestazioni dette venissero erogate direttamente ai soggetti svantaggiati, senza passare per l’affidamento da parte degli enti pubblici.

In seguito, la materia subiva di nuovo una modifica, con l’art. 4 della l. 28/99, nel senso di riespandere la casistica delle prestazioni effettuate anche in esecuzione di appalti e convenzioni.

Di rimando, l’Agenzia delle entrate, però, con ris. 290/2002/E e con ris. 39/2004/E aveva, però, ribadito l’applicabilità dell’esenzione Iva nei soli casi di prestazioni erogate direttamente, e non tramite convenzioni ed appalti.

Dopo un biennio, ecco che il medesimo Dicastero fa “marcia indietro” con circ. 43/2004/E, a presa d’atto di una pronuncia del Consiglio di Stato (sez. I, 30 luglio 2004, n. 2967) con la quale non veniva accolta l’interpretazione che eliminava il termine “direttamente” operata dalla riforma del 1999.

Oggi le cooperative sociali godono della facoltà di scelta tra un regime di Iva ridotta o di esenzione per le prestazioni sociosanitarie ed educative rese.

Questa possibilità, come visto, era stata già sostenuta dall’Amministrazione finanziaria con circ. n. 168/E del 1998, quando l’allora Ministero aveva sostenuto che l’opzione è a discrezione della cooperativa sociale senza che occorra una formale comunicazione all’Agenzia delle entrate, purché

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

la società mantenga il medesimo regime per tutte le operazioni che svolge nell'anno solare.

Con la Finanziaria del 2007 (l. 296/2006) si è intervenuti con una interpretazione autentica – il che consente un effetto retroattivo della disposizione stessa – confermando definitivamente la possibilità di scelta delle cooperative sociali.

L'intervento è stato duplice.

Con il primo (comma 312) di carattere integrativo, è stata ampliata la platea dei soggetti nei confronti dei quali si applica l'esenzione estendendola a *“persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo”*.

Con il secondo (comma 331) di carattere generale, finiscono soggette ad aliquota del 4% (punto 41-*bis* della tabella A, parte II, allegata al d.P.R. 633/72) tutte le prestazioni rese in qualunque modo (dirette o in appalto) da cooperative e loro consorzi, anche se ricomprese nei punti nn. 18, 19, 20, 21 e 27-*ter* dell'art. 10 del decreto Iva (regime di esenzione). Naturalmente, in questo caso, le prestazioni devono essere svolte nei confronti di anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, malati di Aids, handicappati psicofisici, minori (indicati al medesimo n. 41-*bis*).

Questo ultimo intervento, in particolare, ha permesso di trovare soluzione soddisfacente al trattamento Iva delle prestazioni di tipo paramedico, educative e sociale in generale (ad esempio prestazioni infermieristiche, gestione di asili, prestazioni di case di riposo per anziani, ecc.) quando queste sono svolte da cooperative sociali.

La situazione vigente fino al 31 dicembre 2006, come visto, aveva generato non pochi dubbi sulla possibilità di esercizio dell'opzione. Difatti, con la finanziaria per il 2005 (l. 311/2004) si era ammessa la possibilità di scelta tra regime di esenzione o quello del 4%. Il dibattito si è poi riaperto con la Finanziaria per il 2006 (l. 266/2005) che aveva cancellato la precedente norma che consentiva il regime Iva alternativo.

Il punto, quindi, è il seguente: le cooperative sociali possono scegliere tra regime di esenzione e di Iva al 4% per le prestazioni sociosanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese in favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento, rese da cooperative sociali e dai loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto che di convenzioni (circ. Agenzia entrate 43/2004/E e circ. Min. finanze 168/98).

Altri tipi di cooperative, ossia le Onlus non sociali e le non Onlus, che svolgono prestazioni infermieristiche, prestazioni di ricovero e cura, prestazioni educative (scuole), gestione di asili nido e case di riposo e prestazioni sociosanitarie non applicano l'esenzione. In questo caso il trattamento Iva, in ogni caso, è del 4% se svolte nei confronti di anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, malati di Aids, handicappati psicofisici e minori. Qualora detti enti svolgessero la loro attività nei confronti di altri soggetti, l'aliquota Iva sarà del 20%. Ciò in applicazione del d.P.R. 633/72, tabella A, parte II, n. 41-*bis*.

Il comma 172 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), prevede che, dal 2014, le prestazioni di servizi socio-sanitari effettuate dalle cooperative sociali scontano l'Iva nella misura del 4%. Il legislatore ha sostituito i commi 488 e 489 della legge n. 228/2012 che avevano, invece, previsto per tali prestazioni la applicazione dell'Iva nella misura del 10%. Le disposizioni contenute nella legge di stabilità del 2013, ora, quindi, sostituite, prevedevano l'abrogazione della voce 41-*bis* della tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633/72.

Era stata introdotta la voce 127-*undevicies*, nella parte III della citata tabella A, cosicché tali prestazioni avrebbero scontato l'Iva del 10%, ma soltanto se effettuate dalle cooperative sociali; invece fino al 31 dicembre 2012 tali prestazioni godevano della aliquota agevolata del 4% anche se rese da qualunque cooperativa e loro consorzi.

Per la verità la formulazione della voce 127-*undevicies* era diversa, ma nella sostanza la natura delle prestazioni non mutava, anzi esse venivano indicate con un maggior dettaglio.

Il comma 489, sempre della legge n. 228/2012, abrogava fra l'altro la disposizione che consentiva alle cooperative sociali, in quanto Onlus di diritto, di optare per l'esenzione da Iva. Per l'effetto delle recenti modifiche, con effetto dal 1° gennaio 2014, le prestazioni socio-sanitarie sono soggette ad Iva nella misura del 4% se effettuate dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Fermo rimanendo che esse possono, se lo ritengono nel loro interesse, applicare l'esenzione da Iva sulle predette prestazioni se rientranti nei punti 19, 20 e 27-*ter* dell'articolo 10 del d.P.R. n. 633/72. Questa facoltà è stata indirettamente confermata dalla Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 93/E del 13 dicembre 2013.

Le cooperative diverse da quelle sociali dal 1° gennaio 2014, per le predette prestazioni socio-sanitarie, dovranno applicare l'Iva nella misura del 22%. Rimangono scoperti tuttavia i comportamenti tenuti nell'anno 2013, precisando che la relativa disposizione prevedeva che il nuovo regime (Iva 10% riservato alle coop sociali) entrasse in vigore sulla base dei contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013. Ciò significa che le cooperative sociali hanno potuto fino al 31 dicembre 2013 applicare l'Iva del 4% se il contratto era stato stipulato prima di tale data.

La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12 del 3 maggio 2013 aveva precisato che le coop sociali potevano applicare l'Iva del 4% solo in presenza di contratti di appalto o di convenzioni, mentre per quelle eseguite direttamente avevano l'obbligo di applicare l'esenzione da Iva. Le prestazioni rese direttamente ai destinatari finali dalle cooperative non sociali scontavano già nel 2013 la aliquota Iva ordinaria del 21/22%. Addirittura, per le cooperative non sociali, la predetta circolare aveva comunque previsto l'applicazione dell'Iva ordinaria anche per le prestazioni in corso su base di contratti stipulati prima del 31 dicembre 2013.

Tenuto conto che la nuova norma (entrata in vigore dal 1° gennaio 2014) non regola il passato, per l'anno 2013 rimane una situazione incerta, sia per le cooperative non sociali che avrebbero dovuto applicare in tutti i casi l'Iva ordinaria del 21 e 22%, sia per quelle sociali per le prestazioni effettuate direttamente nei confronti degli utilizzatori, per le quali avrebbero dovuto applicare l'esenzione da Iva. Invece, dal 2014, seppur con una grave penalizzazione per le cooperative non sociali obbligate alla aliquota ordinaria e quindi destinate ad uscire dal mercato delle prestazioni socio-sanitarie, per le cooperative sociali è chiara, da un lato, l'applicazione dell'Iva nella misura del 4%, come pure, dall'altro, la facoltà di applicare l'esenzione da Iva in quanto assimilate alle Onlus.

Il d.l. n. 138 del 2011 e la nuova Ires per le cooperative

Dopo aver richiamato nelle linee essenziali il regime tributario per le società cooperative, analizziamo le novità introdotte dal decreto legge n. 138/2011, il quale, all'art. 2, comma 36-ter modifica l'art. 6, comma 1, del decreto legge n. 63/2002, prevedendo che l'art. 12, della legge n. 904/1977 non si applica alla quota del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria.

Pertanto, tenuto conto che la riserva legale minima è fissata al 30% (art. 2545 *quater* c.c.) la novellata disposizione si riflette in una tassazione del 3% degli utili netti annuali.

Occorre porre in evidenza che questa innovazione tributaria vale per qualsiasi tipologia di cooperativa, comprese pertanto quelle sociali ed i loro consorzi, che nella situazione previgente risultavano di fatto in regime di totale detassazione.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del d.lgs. n. 385 dell'1.9.1993 le banche di credito cooperativo hanno l'obbligo di destinare a riserva minima obbligatoria non il 30%, bensì il 70% degli utili netti annuali, l'impatto della tassazione sul 10% di essi si riflette in un aumento del 7%, e non del 3%.

Pertanto, mentre il regime previgente prevedeva una tassazione degli utili netti annuali pari al 27%, la nuova disposizione la porta al 34%.

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Più nello specifico, ai sensi dell'art. 2, comma 36-*bis* del d.l. n. 138/2011 sono apportate anche due modifiche allo schema tributario delineato dalla l. 311/2004.

In particolare, il Legislatore ha aumentato la tassazione per le cooperative a mutualità prevalente diverse da quelle agricole e della piccola pesca, portandola dal 30% al 40% degli utili netti annuali, e modificando in tal senso l'art. 1, comma 460.

È stata, inoltre, aumentata anche quella per le cooperative di consumo a mutualità prevalente e i loro consorzi, portandola dal 55% al 65% degli utili netti annuali.

Pertanto, le modifiche puntuali del Legislatore lasciano fuori dagli incrementi della base imponibile le cooperative agricole e della piccola pesca ed i loro consorzi per le quali, assieme alle cooperative sociali, vale solo la nuova tassazione trasversale, che si concretizza con la rilevanza fiscale del 10% degli utili destinati alla riserva minima obbligatoria prevista dall'art. 2, comma 36-*ter*.

Le disposizioni che incrementano la base imponibile si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, fissata al 17.9.2011. A seguito di ciò, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, le nuove disposizioni si applicano a partire dall'esercizio 2012.

Per ciò che concerne gli acconti da versarsi nell'anno 2012, questi dovevano essere calcolati già in base alle nuove disposizioni.

1. Bruno Pagamici, *Cooperative e Consorzi*, IPSOA, n. 11/2005, 641..

Estratto dal libro “Cooperative di lavoro e socio lavoratore”
edito da Maggioli Editore

Indice dei principali argomenti del volume

- Aspetti civilistici e organizzativi
- Regime fiscale
- Profili contabili e di bilancio
- Ristorno
- Regolamento interno
- Forme contrattuali applicabili al socio lavoratore

Su Cd-Rom:

- 32 formule personalizzabili a cura di Mauro Marrucci

Aggiornato con :

- Jobs Act (D.L. n. 34/2014, convertito in Legge n. 78/2014)
- Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013)
- Riforma Giovannini (D.L. n. 76/2013, convertito in Legge n. 99/2013)
- Decreto del fare (D.L. n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013)

[Se sei interessato ad acquistare il libro clicca qui](#)

Aprile 2015

di Andrea Policari

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente